



Ministero delle Finanze

Decreto del 30/01/1990

Titolo del provvedimento:
Servizio Tecnico Centrale.
()

Preambolo

Preambolo.

Testo: in vigore dal 01/03/1990

VISTO il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato;

VISTO il Regolamento di servizio per gli Uffici provinciali dell'Amministrazione del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, approvato con D.M. 30 giugno 1945 n. 1441;

VISTO il Decreto Ministeriale 28 aprile 1981, prot. n. 1A/227, con cui tra l'altro sono state dettate norme per l'espletamento del servizio estimale a favore del Ministero del Tesoro, Direzione Generale degli Istituti di Previdenza;

VISTO il Decreto Ministeriale in data 1 febbraio 1988 il cui allegato contiene l'Ordinamento della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali;

RITENUTA l'opportunità, a integrazione di quanto già previsto nel D.M. anzidetto relativamente alle attribuzioni del competente Servizio Tecnico Centrale II, di impartire particolari norme atte a disciplinare e coordinare il servizio estimale che gli Uffici Tecnici Erariali svolgono in favore o per conto delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e di Enti Pubblici, particolarmente in relazione all'acquisto, alla vendita ed alla permuta di beni immobili;

RITENUTA, inoltre, l'esigenza di istituire, presso la Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, un Collegio Tecnico Superiore per le stime, quale massimo organo tecnico per decidere in via definitiva sui dissensi, controversie o contestazioni che dovessero insorgere nel servizio estimale, determinandone i compiti, il funzionamento e la rilevanza dell'attività;

DECRETA

art. 1

Attribuzioni del servizio tecnico centrale II).

Testo: in vigore dal 01/03/1990

Il servizio Tecnico Centrale II, competente in materia di valutazioni e consulenze erariali, preposto all'esame ed al coordinamento delle perizie estimative eseguite dagli Uffici Tecnici Erariali per conto od a favore delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e di Enti Pubblici che possono avvalersi di detti Uffici ai sensi delle norme vigenti, in relazione all'acquisto, alla vendita ed alla permuta di beni immobili, procede all'esame di cui sopra per verificare sotto l'aspetto tecnico-formale:

a) la rispondenza dei procedimenti adottati ai principi generali dell'Estimo, alle norme di legge e di regolamento vigenti ed alle istruzioni di servizio in materia estimale;

b) l'uniformità fra i vari Uffici dei procedimenti adottati ed il collegamento delle valutazioni estimative, fra loro paragonabili, effettuate nelle rispettive province.

Per ogni singola perizia di stima esaminata dovrà essere espresso un motivato parere da emettersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli elaborati tecnico-estimativi.

Restano ferme la competenza e la responsabilità specifiche per il merito delle valutazioni attribuite ai Dirigenti degli Uffici Tecnici Erariali

dall'art. 33 del D.M. 30 giugno 1945, n. 1441 e del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.

art. 2

Rapporti con gli uffici tecnici erariali.

Testo: in vigore dal 01/03/1990

Gli Uffici Tecnici Erariali, allorché ricevono da parte delle Amministrazioni o Enti pubblici sopra citati l'incarico di eseguire perizie tecnico-estimative, sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali - Servizio Tecnico Centrale II il contenuto della richiesta ad essi pervenuta. L'elaborato tecnico-estimale dovrà essere definito entro novanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta.

Essi, inoltre, una volta espletato l'incarico ricevuto - per il cui adempimento dovranno strettamente attenersi alle disposizioni vigenti -, provvederanno a trasmettere senza indugio al Servizio Tecnico Centrale II, per l'esame di cui al precedente art. 1, gli elaborati tecnico-estimativi, predisposti in ottemperanza alle istruzioni impartite in materia. Il comma precedente non si applica per quelle perizie di stima il cui importo complessivamente valutato risulti inferiore a L. 5 miliardi; in tal caso dette perizie, non dovendo essere sottoposte all'esame previsto dall'art. 1, vanno direttamente trasmesse alle Amministrazioni o Enti richiedenti e solo per notizia al Servizio Tecnico Centrale II.

Il Servizio Tecnico Centrale II, dopo aver effettuato l'esame secondo quanto previsto all'art. 1, restituisce viste agli Uffici Tecnici Erariali le perizie di stima, comunicando il parere emesso per ogni singola valutazione. La normativa di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applica anche nel caso in cui si proceda ad un aggiornamento delle perizie di stima ed il conseguente valore risulti superiore a quello precedentemente determinato, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 3.

La disposizione di cui al precedente comma 3 non si applica nel caso in cui l'oggetto della perizia di stima costituisca una parte scorporata o scorporabile (lotto, piano, etc.) di un singolo bene ovvero di un unico compendio immobiliare.

art. 3

Riesame delle perizie di stime da parte degli uffici tecnici erariali.

Testo: in vigore dal 01/03/1990

Il dirigente dell'Ufficio Tecnico Erariale, qualora il Servizio Tecnico Centrale II abbia mosso rilievi, osservazioni o suggerimenti, convoca per l'esame degli stessi una riunione dei tecnici che hanno eseguito la stima con la partecipazione dei capi delle Sezioni I e III.

Della riunione viene redatto processo verbale sottoscritto da tutti i partecipanti. Le predette determinazioni dovranno essere definite entro dieci giorni dalla data di ricevimento del parere espresso dal Servizio Tecnico Centrale II.

Se a seguito dell'esame di cui al comma precedente si aderisce al parere del Servizio Tecnico Centrale II, il dirigente dell'Ufficio Tecnico Erariale dispone l'adeguamento della stima ai rilievi, alle osservazioni ed ai suggerimenti contenuti nel predetto parere; in caso contrario viene espresso motivato dissenso, parziale o totale.

Il verbale contenente il dissenso deve essere trasmesso alla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali - Servizio Tecnico Centrale II - che dovrà procedere nel più breve tempo possibile al riesame del proprio parere precedentemente espresso, confermandolo o modificandolo a seguito delle controdeduzioni dell'Ufficio Tecnico Erariale contenute nell'apposito processo verbale.

art. 4

Dissenso tra servizio tecnico centrale II ed ufficio tecnico erariale.

Testo: in vigore dal 01/03/1990

Ove il Servizio Tecnico Centrale II ritenga di confermare il proprio parere nonostante le controdeduzioni formulate in merito dall'Ufficio Tecnico

Erariale, il relativo carteggio dovra' tempestivamente essere trasmesso al Collegio Tecnico Superiore per le stime - istituito ai sensi del successivo art. 5 - per la verifica in via definitiva degli elaboratori tecnico-estimabili oggetto di dissenso.

La decisione del predetto Collegio, che dovra' essere resa entro venti giorni dalla data di ricevimento del relativo carteggio, verra' comunicata dal Servizio Tecnico Centrale II all'Ufficio Tecnico Erariale, il quale e' tenuto ad ottemperare a quanto contenuto nella predetta decisione e ad adeguare conseguentemente la propria perizia di stima.

art. 5

Collegio tecnico superiore per le stime e relative attribuzioni.

Testo: in vigore dal 01/03/1990

E' istituito presso la Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, il Collegio Tecnico Superiore per le stime che rappresenta il massimo organo tecnico dell'Amministrazione per decidere in via definitiva su eventuali dissensi, controversie o contestazioni che dovessero insorgere nel servizio estimale svolto dagli Uffici Tecnici Erariali. In particolare, ha il compito di decidere in via definitiva, secondo i criteri previsti dal precedente art. 1, sul dissenso insorto tra il Servizio Tecnico Centrale II e l'Ufficio Tecnico Erariale.

Inoltre, il Collegio puo' essere chiamato ad esprimere il proprio motivato parere in ordine a specifiche questioni o problematiche che dovessero presentarsi nel servizio estimale; in tal caso possono essere chiamati a far parte del Collegio in qualita' di esperti, senza diritto di voto, uno o piu' Dirigenti di Uffici Tecnici Erariali di particolare rilevanza. Il Collegio e' presieduto dal Direttore Generale ed e' composto dal Consigliere ministeriale aggiunto, dal Capo del Servizio Tecnico Centrale I, dal Capo del Servizio Tecnico Centrale II, dai Dirigenti Superiori con funzione di Ispettore Generali, membri ordinari, oltre al Dirigente dell'Ufficio Tecnico Erariale interessato, in qualita' di membro aggiunto con diritto di voto.

In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, il Collegio e' presieduto da un membro ordinario da lui designato.

I componenti del Collegio Tecnico Superiore per le stime non possono farsi rappresentare.

Assolve le funzioni di segretario un impiegato in servizio presso la Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali con qualifica di Primo Dirigente, nominato dal Direttore Generale.

art. 6

Funzionamento del collegio tecnico superiore per le stime.

Testo: in vigore dal 01/03/1990

Su richiesta del Capo del Servizio Tecnico Centrale II, il quale trasmette le pratiche da esaminare, il Collegio e' convocato nel piu' breve termine dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Dirigente membro del Collegio da lui designato ai sensi del precedente art. 5, 3 comma, mediante comunicazione a tutti i membri contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonche' delle pratiche da trattare. Su ogni argomento all'ordine del giorno esaminato dal Collegio deve essere redatto un verbale contenente la decisione definitiva adottata; detto verbale deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti e dal segretario. Le decisioni del Collegio Tecnico Superiore per le stime sono prese a maggioranza assoluta di voti e con la presenza di tutti i componenti, aventi diritto di voto salvo i casi di assenza o impedimento; per la validita' delle decisioni e' tuttavia necessaria la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti. In caso di parita', il voto espresso dal Presidente, o, in sua assenza o impedimento, dal Dirigente da lui designato, ha valenza doppia. D'ordine di chi ha presieduto l'adunanza, copia autentica del verbale e' trasmessa dal segretario del Collegio al Servizio Tecnico Centrale II, unitamente al relativo carteggio esaminato nella riunione.

art. 7

Trasmissione delle perizie di stima alle amministrazioni richiedenti.

Testo: in vigore dal 01/03/1990

Il dirigente dell'Ufficio Tecnico Erariale, una volta conclusosi l'iter procedurale previsto dalla presente normativa, dovra' tempestivamente trasmettere alle Amministrazioni o Enti richiedenti la perizia di stima redatta in forma definitiva, unitamente a copia sia dei pareri in merito espressi dal Servizio Tecnico Centrale II e sia, eventualmente, del verbale contenente il proprio dissenso, nonche' della definitiva decisione pronunciata dal Collegio Tecnico Superiore per le stime.

Di detta trasmissione dovra' darsi notizia alla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali - Servizio Tecnico Centrale II.

art. 8

Controversie o contestazioni insorte sui pareri tecnico-estimati resi dagli uffici tecnici erariali.

Testo: in vigore dal 01/03/1990

La normativa di cui ai precedenti artt. 1, 3, 4, 5, 6, e 7 e' applicabile anche per il casi in cui insorgano controversie o contestazioni sulle perizie di stima il cui importo complessivamente valutato risulti inferiore a L. 5 miliardi, di cui all'art. 2, comma 3.

La suddetta normativa e' parimenti applicabile allorché intervengano controversie o contestazioni sui pareri estimati resi dall'Ufficio Tecnico Erariale in tema di locazione di beni immobili o concessioni di beni demaniali; in particolare, per le eventuali questioni di merito sulle valutazioni tecnico-economiche, il Servizio Tecnico Centrale II puo' richiedere l'intervento del competente Ispettore Generale di Zona.

art. 9

Vigilanza sull'attivita' degli uffici tecnico erariali.

Testo: in vigore dal 01/03/1990

La vigilanza sull'attivita' degli Uffici Tecnici Erariali ed il controllo della conformita' di essa alle norme di legge e di regolamento, alle istruzioni ministeriali ed alle direttive impartite dalla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali e' esercitata dai Dirigenti Superiori con funzioni di Ispettore Generale, nelle zone territoriali loro assegnate e nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dall'art. 12 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 e dell'art. 3 del D.M. 30 giugno 1945, n. 1441. Gli Ispettori Generali visitano periodicamente gli Uffici della zona assegnata, procedono agli accertamenti previsti dalle norme indicate nel precedente comma e riferiscono per iscritto al Direttore Generale. Il programma delle visite ispettive ordinarie deve essere presentato al Direttore Generale per l'approvazione entro il mese di gennaio di ogni anno. Il Direttore Generale dispone visite straordinarie con apposito incarico per affari urgenti e speciali.

Gli Ispettori Generali possono essere autorizzate dal Direttore Generale ad avvalersi della collaborazione di funzionari esperti della Direzione Generale, per verifiche richiedenti specifiche competenze.

art. 10

Entrata in vigore.

Testo: in vigore dal 01/03/1990

Il presente decreto andra' in vigore dall'1 marzo 1990, rimanendo abrogate da tale data ogni disposizione che con esso contrasti, nonche' il D.M. 28 aprile 1981, prot. 2A/227.